



VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)

(ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e relativi provvedimenti applicativi)

EDIZIONE: 2016-2018

INDICE DELLE REVISIONI				
REV.	DATA	OGGETTO	REDATTO	ADOTTATO
0	15/11/2016 6	Prima Stesura	Responsabile Anticorruzione	AU

Sommario

1	PREMESSE	4
1.1	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.2	LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA QUALI DESTINATARIE DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE	4
1.3	LA LEGGE ANTICORRUZIONE ED IL D.LGS 231/2001	6
1.4	NOZIONE DI CORRUZIONE.....	7
1.5	IL RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
2	VENETO INNOVAZIONE: NATURA GIURIDICA E PRINCIPALI ATTIVITÀ	8
2.1	L'ADEGUAMENTO DI VENETO INNOVAZIONE ALLE PREVISIONI DELLA LEGGE 190/2012.....	9
2.2	DESTINATARI.....	9
3	APPROCCIO METODOLOGICO	9
3.1	LA GESTIONE DEL RISCHIO E I PRINCIPI E LINEE GUIDA UNI ISO 31000: 2010.....	10
3.2	MAPPATURA DEI PROCESSI.....	11
3.3	VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	12
4	I REATI RILEVANTI.....	12
4.1.1	I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL P.N.A.....	12
4.1.2	I REATI RILEVANTI PER VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	15
5	PRINCIPALI AREE E PROCESSI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI.....	24
5.1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.....	25
5.2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	28
5.3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO.....	32
5.4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	34
6	PRESIDI ESISTENTI E MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	35
6.1	MISURE ULTERIORI	35
6.1.1	RECLUTAMENTO E DEL PERSONALE	35
6.1.2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	36
6.1.3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	38
6.1.4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	39
6.2	MISURE OBBLIGATORIE.....	39
6.2.1	TRASPARENZA.....	39

6.2.2	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	40
6.2.3	ROTAZIONE DEL PERSONALE	41
6.2.4	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI.....	42
6.2.5	INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI	42
6.2.6	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI AI DIPENDENTI	43
6.2.7	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (c.d. whistleblowing)	43
6.2.8	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	44
6.2.9	FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	44
6.2.10	PATTI DI INTEGRITÀ.....	45
6.2.11	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE	45
6.2.12	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE	46
6.3	MISURE TRASVERSALI	46
6.3.1	INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	46
6.3.2	ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI E IL RIUTILIZZO DEI DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI	47
6.3.3	MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI	48
7	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	48
	ALLEGATO "A"	49

1 PREMESSE

Veneto Innovazione S.p.a. è una società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione Veneto, la quale detiene l'intero capitale sociale.

Trattasi di una Società strumentale della Regione del Veneto che, ai fini dell'applicazione della Legge 190/2012 in tema di anticorruzione, rientra tra le Società di diritto privato sottoposte al controllo dell'Amministrazione pubblica regionale.

A seguito dell'intervenuta normativa in tema di anticorruzione e su richiesta del Socio, Veneto Innovazione ha introdotto ed implementato adeguate misure organizzative e gestionali di prevenzione della corruzione, estendendo l'ambito di applicazione del modello aziendale di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 ai reati considerati dalla Legge 190/2012, mediante l'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.).

Tale piano, facendo proprie le linee di indirizzo dettate dagli organismi interministeriali che si sono occupati della materia in argomento, persegue nell'ambito delle strategie di prevenzione i seguenti obiettivi principali:

- Ridurre le opportunità che si possano manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di controllo e verifica circa la manifestazione dei reati;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

1.1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è delineato dalle seguenti disposizioni legislative:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.lgs 97 del 25 maggio 2016;
- Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

1.2 LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA QUALI DESTINATARIE DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE

La regolamentazione in materia di anticorruzione si indirizza in primo luogo verso le pubbliche amministrazioni in senso classico secondo la nota definizione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/01, ponendo in capo alle medesime la necessità di istituire un complesso sistema preventivo della corruzione basato su una pianificazione di portata triennale (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, "P.T.P.C").

L'art. 1, commi 60 e 61, della L. 190/12, attuato dall'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi decreti attuativi anche verso i "soggetti di diritto privato" sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali.

Con l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), adottato con Delibera Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) n. 72 dell'11 settembre 2013, l'ambito applicativo della normativa anticorruzione è stato quindi ulteriormente ed espressamente indirizzato anche verso gli enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica, tra i quali gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Ai sensi del P.N.A., in particolare, per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Veneto Innovazione S.p.a. rientra nella fattispecie delle società sopra menzionate e pertanto risulta destinataria delle norme anticorruzione di cui alla L. 190/2012.

Peraltro, anche ai fini attuativi delle norme sulla trasparenza, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 8 del 17.6.2015 ha definitivamente chiarito gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza a carico delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

La sottoposizione di tali enti anche alle disposizioni in materia di prevenzione dei reati aziendali di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, comporta che il piano anticorruzione debba in tali evenienze essere armonizzato ed integrato con i modelli di organizzazione e gestione del rischio alla luce del predetto D.Lgs. n. 231/01 (a seguire, anche "MOG"), secondo gli accorgimenti indicati dal PNA e dal relativo allegato 1.

Gli adempimenti previsti dal P.N.A. in capo a tali enti possono essere così sintetizzati:

- a. nomina di un Responsabile per l'attuazione dei Piani di Prevenzione della Corruzione;
- b. implementazione del MOG ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, attraverso l'adozione di Piani di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.);
- c. adempimenti di trasparenza;
- d. misure relative all'inconferibilità di incarichi;
- e. misure relative all'incompatibilità;
- f. misure relative a commissioni, uffici e incarichi in caso di delitti contro la P.A..

In particolare, i Piani di Prevenzione della Corruzione, devono presentare i seguenti contenuti minimi:

- a) individuazione delle attività della società nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
- d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) il monitoraggio dei rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali reazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti ed amministratori della società
- f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da

Le misure di prevenzione considerate ed implementate attraverso i modelli in questione devono essere coerenti con gli esiti della valutazione del rischio, prevedendo la possibilità che l'ente sia considerato responsabile per i reati commessi in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto o corruttore.

Tali Piani di Prevenzione della Corruzione, una volta adottati, devono essere pubblicati sul sito istituzionale.

1.3 LA LEGGE ANTICORRUZIONE ED IL D.LGS 231/2001

La Legge Anticorruzione presenta delle importanti interazioni con la disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, nella misura in cui tali entità, ove partecipate dalla Pubblica Amministrazione, abbiano già adottato in proprio i relativi Modelli Organizzativi 231 per le diverse finalità previste da tale comparto normativo.

In tal caso, le prescrizioni discendenti dal D.Lgs. 231/01, secondo le indicazioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, si prestano alla coesistenza con le previsioni in materia di anticorruzione di cui alla L. 190/12, generando la necessità che si proceda ad un aggiornamento e ad una integrazione dei Modelli Organizzativi 231 adottati nell'esplicita prospettiva di contrasto alla corruzione.

In particolare ricorre la necessità di inserimento nel Modello di organizzazione 231, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, della Legge Anticorruzione, tra i reati punibili a norma del regime di responsabilità amministrativa, del delitto di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319 quater c.p. e del delitto di "corruzione tra privati" ex art. 2635 c.c.

Inoltre, unicamente per le società controllate dalla P.A., come nel caso di Veneto Innovazione S.p.a., vi è l'obbligo di adottare un Piano di Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge Anticorruzione, inserendolo nell'ambito del proprio Modello di organizzazione ed armonizzandolo con il medesimo secondo gli accorgimenti indicati dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e dal relativo allegato 1.

Al paragrafo 3.1.1. il predetto P.N.A. stabilisce infatti che qualora gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla L. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente.

Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. n. 190 del 2012 e denominate Piani di Prevenzione della Corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate.

I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti, per gli enti privati in controllo

pubblico, nei Piani di prevenzione della corruzione.

Ciò premesso è utile comprendere le finalità e le differenze dei due modelli organizzativi (Modello di organizzazione D.Lgs.231/2001 e Piano di prevenzione della corruzione L.190/2012) che si sostanziano in:

a. Finalità

Le finalità di entrambe le regolamentazioni consistono nel prevenire, attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e strumenti di controllo, la commissione di illeciti. Tuttavia, la regolamentazione ex D.Lgs.231/01 introduce un sistema preventivo, regolatorio e sanzionatorio per gli illeciti commessi nell'interesse dell'ente, avendo riguardo in primo luogo alle situazioni di corruzione attiva, laddove il sistema anticorruzione di cui alla L.190/12 intende prevenire la commissione di illeciti a danno dell'ente, orientando dunque l'asse di indagine e verifica sul profilo prevalente della corruzione passiva commessa – nell'ampia nozione stabilita - nell'esercizio di funzioni o servizi pubblici.

b. Reati Presupposti

La L.190/12 reca un catalogo diverso di reati rispetto a quelli valevoli nel regime disciplinare del D.Lgs. 231/01, a differenza del MOG, ed integra l'ampia nozione di "corruzione" ivi stabilita, elevando a condotte illecite presupposte anche quelle erariali e disciplinari nelle quali l'esercizio della condotta pubblica non sia conforme all'interesse pubblico sottostante, o sia comunque viziato per effetto di condizionamenti *ab externo*.

c. Adozione

La Legge Anticorruzione prevede che il soggetto all'interno dell'ente deputato all'adozione del P.T.P.C. delle PP.AA. sia l'organo di indirizzo politico. Sul punto la Delibera C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C) n. 15/2013 ha chiarito che per le società a partecipazione pubblica l'adozione del P.P.C. spetta al Consiglio di Amministrazione nel caso di Veneto Innovazione spa all'Amministratore Unico.

d. Soggetto Responsabile della Vigilanza

La Legge Anticorruzione prescrive la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, organo necessariamente monocratico, mentre il D.Lgs. 231/2001 prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza (O.d.V), che può essere sia monocratico che collegiale.

1.4 NOZIONE DI CORRUZIONE

La Legge 190/2012 non reca una definizione specifica del concetto di "corruzione". Una prima determinazione è reperibile nella Circolare n. 1 del 2013, nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica specifica come la corruzione debba intendersi alla stregua di *"un concetto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"*.

Su identica linea interpretativa si pone il P.N.A. Tale definizione, decisiva ai fini della predisposizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione, ricomprende dunque:

- l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
- le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

1.5 IL RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Alla luce di quanto previsto nel P.N.A. e dalla normativa vigente, in particolare, al Responsabile per l'attuazione del presente Piano di Prevenzione della Corruzione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. della proposta del Piano di Prevenzione della Corruzione, che deve essere adottato dall'organo politico (nel caso di specie dall'Amministratore Unico);
- b. definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti esposti al rischio di corruzione;
- c. verifica dell'efficace attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e proposta di modifica dello stesso in caso di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione o delle funzioni della Società;
- d. verifica dell'idoneità delle modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie al fine di impedire la commissione dei reati;
- e. verifica del rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.lgs 39/2013;
- f. contestazione delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- g. segnalazione dei casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013.

2 VENETO INNOVAZIONE: NATURA GIURIDICA E PRINCIPALI ATTIVITÀ

Veneto Innovazione è Società di proprietà della Regione Veneto.

In forza di quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto Sociale, la società ha per oggetto:

- a. Attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione, come definito dalla legge;
- b. gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;
- c. confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;
- d. selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;
- e. promozione e sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;
- f. supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.

2.1 L'ADEGUAMENTO DI VENETO INNOVAZIONE ALLE PREVISIONI DELLA LEGGE 190/2012

Oltre alla redazione del presente P.T.P.C, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla L.190/12 e dal P.N.A., la Società provvederà a porre in essere i seguenti adempimenti:

- aggiornamento del proprio MOG introducendo tra i reati punibili a norma del regime di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs 231/2001, il delitto di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319 quater c.p. e del delitto di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.;
- adozione del Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018.

2.2 DESTINATARI

Il Presente Piano di Prevenzione della Corruzione si rivolge a tutti i soggetti ("i Destinatari") come di seguito individuati:

- Amministratore Unico, Collegio sindacale;
- tutti coloro che intrattengono con Veneto Innovazione un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti e dirigenti);
- tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano a qualsiasi titolo rapporti o collaborazioni con la Società.

3 APPROCCIO METODOLOGICO

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno la Società da condotte corruttive che non implicino l'interesse o il vantaggio della Società stessa.

Esso è stato adottato dall'Organo di Indirizzo politico (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12) e quindi dall'Amministratore Unico in data 15/11/2016.

La redazione del presente PPC è stata ispirata dalle metodologie aziendali di "risk management" che trovano fondamento sull'identificazione dei rischi di commissione dei reati di corruzione (risk self assessment) e sulla successiva implementazione del sistema di controllo interno (presidi e protocolli di prevenzione).

In conformità con quanto specificato nell'Allegato 1, Paragrafo B2, del P.N.A., si è provveduto ad inserire nel presente Piano:

- la mappatura delle Aree di Rischio comuni ed obbligatorie ai sensi dell'Allegato 2 del P.N.A, sulla base delle caratteristiche della Società e degli esiti dell'avvenuta analisi delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;
- le misure di trattamento del rischio ritenute necessarie per prevenire il rischio di fenomeni corruttivi.

3.1 LA GESTIONE DEL RISCHIO E I PRINCIPI E LINEE GUIDA UNI ISO 31000:2010

Si riportano di seguito i principi fondamentali adottati nel processo di gestione del rischio, conformemente a quanto previsto dal P.N.A. (Allegato 6), desunti dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management". Tali principi possono essere sintetizzati come segue:

- a. La gestione del rischio crea e protegge il valore.
- b. La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.
- c. La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.
- d. La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.
- e. La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
- f. La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.
- g. La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.
- h. La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.
- i. La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.
- j. Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.
- k. La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.
- l. Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione, quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.
- m. La gestione del rischio è "su misura".
- n. La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.
- o. La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.
- p. Nell'ambito della gestione del rischio vengono individuate capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.
- q. La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

- r. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento inoltre permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.
- s. La gestione del rischio è dinamica.
- t. La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono.
- u. La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.
- v. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione

L'intero processo di gestione del rischio è stato svolto mediante la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei vari ruoli per le aree di rispettiva competenza.

Il processo di gestione del rischio è stato articolato nelle seguenti fasi:

- mappatura dei processi attuati dalla Società;
- valutazione del rischi per ciascun processo;
- trattamento del rischio

3.2 MAPPATURA DEI PROCESSI

L'All. 1 al P.N.A. così recita: "per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica".

La mappatura dei processi utile per la redazione del presente documento è stata svolta dalla Società tenendo conto delle quattro aree di rischio c.d. "comuni e obbligatorie", individuate dalla legge anticorruzione e dal P.N.A..

Tali aree di rischio sono, in particolare:

- Reclutamento del personale e conferimento incarichi di collaborazione;
- affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016;
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

L'attività di mappatura è consistita nell'individuazione dei processi nell'ambito del quale possono concretizzarsi rischio di corruzione e dei principali soggetti coinvolti in ciascun processo.

3.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione si articola nelle seguenti fasi:

- Identificazione dei rischi;
- Analisi dei rischi;
- Ponderazione dei rischi.

All'esito delle suddette attività, Veneto Innovazione S.p.a. ha inserito all'interno della mappatura le potenziali condotte corruttive previste dalla Legge 190 del 2012 e dal P.N.A. ricollegabili a ciascun processo.

4 I REATI RILEVANTI

Il Piano Nazionale Anticorruzione delinea i reati rilevanti nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione, quali:

- l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
- le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

4.1.1 I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL P.N.A.

I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Ai sensi del P.N.A., assumono rilevanza i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale (artt. 314- 335 bis c.p.), ossia:

- Peculato (art. 314);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 – ter);
- Concussione (art. 317);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater);

- Istigazione alla corruzione (art. 322);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 – bis);
- Abuso di ufficio (art. 323);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326);
- Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328);
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329);
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335).

Il "bene giuridico" tutelato nei reati in esame è da rinvenire nell'interesse della Pubblica Amministrazione all'imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici, ed in particolare, che gli atti di ufficio non siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata.

L'attività amministrativa trova, infatti, un preciso referente di rango costituzionale nell'art. 97 comma 1 della Cost. che per essa fissa i parametri del Buon andamento e dell'Imparzialità della Pubblica Amministrazione.

L'art. 97 infatti, espressamente dispone "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

Buon andamento significa svolgimento corretto e regolare dell'attività amministrativa da intendersi come capacità di perseguire i fini che le vengono assegnati dalla Legge.

Imparzialità significa che la P.A. nell'adempimento dei propri compiti deve procedere ad una comparazione esclusivamente oggettiva degli interessi contrapposti senza operare arbitrarie discriminazioni.

Nozione di pubblico ufficiale

La nozione di Pubblico Ufficiale si ricava espressamente dall'art. 357 del codice penale che recita espressamente: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Lo status di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale.

Come ribadito diverse volte dalla Corte suprema di Cassazione, un rapporto di subordinazione o di

dipendenza con un ente pubblico non è necessariamente il presupposto per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale. Infatti, è da considerarsi pubblico ufficiale anche chi: "concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche".

Dopo la legge 26 aprile 1990 n. 86, ormai la qualifica viene attribuita sulla base della funzione ricoperta, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, secondo cui: "È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione".

La Cassazione ha, quindi, ribadito che la qualifica vada riconosciuta anche a chi, pur se privato cittadino, possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro ma occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico affermando che "la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati"

Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione
- sono muniti di poteri:
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione;
 - di collaborazione, anche saltuaria.

I pubblici ufficiali sono soggetti a una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status.

Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di alcuni delitti tipici contro la pubblica amministrazione (cd. Reati propri) quali:

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione Propria (art. 319 c.p.);
- Corruzione Impropria (art. 318 c.p.);
- Induzione indebita (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Nozione di incaricato di pubblico servizio

La nozione di "Incaricato di pubblico servizio", è prevista nell'art. 358 c.p. che dispone "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle

stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato.

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l'obbligo di legge previsto dall'art. 331 c.p. "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”.

Tale articolo prevede infatti che "Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”.

4.1.2 I REATI RILEVANTI PER VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

Si precisa che nonostante il P.N.A. abbia fatto riferimento solo al Capo I del Titolo I del Codice Penale, alla luce delle attività svolte dalla Società, assumono rilevanza anche alcuni reati previsti al Capo II, quali la Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

Nel proseguo si elencano le fattispecie rilevanti per la Società fornendo una sintetica esposizione delle condotte e dei soggetti che possono commettere tali illeciti.

La maggior parte dei seguenti reati (fatti salvi quelli di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 331) è applicabile ai destinatari del Presente Piano di Prevenzione della Corruzione solo laddove i medesimi rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio, come sopra definiti.

I reati contro la Pubblica Amministrazione - Libro II, Titolo II, Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314- 335 bis c.p.) espressamente richiamati dal P.N.A.

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA TIPICA
Peculato (art. 314 c.p.)	<i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita"</i>	Condotta: il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di danaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di danaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. Il comma 2 del presente articolo prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso": tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente. Oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il danaro o cose generiche (beni fungibili). La Giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce un reato autonomo, e non un attenuante del peculato"
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	<i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"</i>	Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui si integra quando il dipendente dotato di funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità non dovute. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato ex art. 314, 1°co. c.p..

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA TIPICA
<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 – ter c.p.)</p>	<p>“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”</p>	<p>La condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione. L'oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conseguimento dell'erogazione. Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto sia tratto in inganno dalla falsa o incompleta documentazione. Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore; i finanziamenti consistono nel fornire al soggetto i mezzi finanziari che necessitano allo svolgimento di una sua determinata attività. I mutui indicano l'erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione e, nella specie, dovendo caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente. Con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione.</p>
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p>	<p><i>“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”*</i> <i>* Tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti- Corruzione. L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell' art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di “costrizione” che di “induzione” (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato</i></p>	<p>La nuova formulazione dell'articolo circoscrive il reato esclusivamente alla condotta di costrizione, disciplinando la precedente figura della “Concussione per induzione” in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319-quater c.p. e definita Induzione a dare o promettere utilità” riferibile sia al pubblico ufficiale che all'incaricato di pubblico servizio. La condotta attualmente prevista è adesso riferita esclusivamente al soggetto che riveste le funzioni di pubblico ufficiale e non più anche all' incaricato di pubblico servizio. E' stato, inoltre, previsto l'inasprimento del minimo edittale della pena, fissato ora in sei (e non più quattro) anni di reclusione. Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove vi sia la possibilità per il “destinatario” di abusare della propria qualità o dei propri poteri.</p>

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA TIPICA
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p>	<p><i>"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni"</i></p> <p>Anche tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione. La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. risulta, infatti, "rimodulata" con le seguenti sostanziali modifiche:</p> <p>(i) il reato di "Corruzione per un atto d'ufficio" di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rinominato come "Corruzione per l'esercizio della funzione"</p> <p>(ii) risulta soppresso il necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo, quindi, possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.</p> <p>Ciò attribuirebbe alla nozione di atto di ufficio non solo una vasta gamma di comportamenti, ma sembrerebbe poter prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l'accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta consista anche in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati e programmati</p>	<p>La condotta si configura quanto un soggetto dotato delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) indebitamente riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni e dei poteri lui spettanti.</p> <p>Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove il "destinatario" rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.</p>

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA TIPICA
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p>	<p><i>"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni"</i></p> <p><i>La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera della Legge Anti-Corruzione che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica</i></p>	<p>La riforma della Legge 190/2012 ha eliminato, infatti, il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità sia correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto.</p> <p>L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda, quindi, non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative, si deve intendere, perciò, genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Sono compresi, per questo motivo, anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione. Tale disposizione si applica ai soggetti dotati delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (ex art. 320 c.p.)</p> <p>Tale condotta può configurarsi pertanto nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.</p>
<p>Induzione e indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.)</p>	<p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."</i></p> <p><i>Come anticipato in riferimento alle novità introdotte alla fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. (Concussione) tradizionalmente comprensiva delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), le modifiche al testo precedentemente in vigore introdotte dalla Legge Anti-Corruzione hanno comportato che la costrizione continuasse ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 317 c.p., mentre la condotta residua della induzione venisse ricollocata nell'art. 319–quaterc.p. introdotto dalla legge in oggetto. Ciò ha previsto diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p.</i></p>	<p>La condotta consiste nell'abuso della qualità e dei poteri per indurre taluno a dare o promettere denaro o altra utilità.</p> <p>Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.</p>

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA TIPICA
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	<p><i>“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”</i></p>	<p>La condotta rilevante per la società è quella di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo, ossia quella di chi, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, sollecita una promessa o una dazione di denaro per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per le finalità di cui all'art. 319. Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario” rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.</p>
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	<p><i>“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”</i></p>	<p>La condotta del soggetto che riveste funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, deve essere compiuta in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (i fatti di abuso, cioè, sono tipizzati) posto che, in tutte le ipotesi rappresentate, il risultato del comportamento costituisca lo scopo perseguito dall'autore, perché la norma richiede che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno siano procurati intenzionalmente.</p> <p>Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario” rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.</p>

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA TIPICA
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)	<i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da uno a cinque anni"</i>	<p>La figura in questione può essere ricostruita come un'ipotesi speciale di "abuso d'ufficio". Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell'ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da consuetudine). Quanto alla condotta, si aggiunge che, secondo la giurisprudenza prevalente, questa ricomprende l'impiego di informazioni tecnologiche segrete per assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui.</p> <p>Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, viene a conoscenza di invenzioni o scoperte (per esempio nell'ambito di gare d'appalto).</p>
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)	<i>"Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."; Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni"</i>	<p>La norma in esame prevede quattro figure di reato: due di rivelazione che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo); e due di utilizzazione che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dall'agente. La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Si tratta del c.d. segreto di ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza. La rivelazione è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva. L'agevolazione è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata "in qualsiasi modo" e quindi anche in forma omissiva.</p> <p>Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.</p>

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA TIPICA
<p>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)</p>	<p><i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa."</i></p>	<p>Sono due i delitti riconducibili al disposto dell'art. 328 c.p.: 1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di "atti qualificati" da compiersi senza ritardo; 2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l'omissione di "atti qualificati" che possono essere ritardati, ovvero per l'omissione di tutti gli altri atti non qualificati, qualora non siano state esposte le ragioni del loro ritardo. Ai fini dell'applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece ritenersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi.</p> <p>Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.</p>
<p>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)</p>	<p><i>"Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno".</i></p>	<p>La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.</p> <p>Tale condotta rileva nell'ambito delle attività della Società che possono determinare un'interruzione dell'esercizio di servizi di pubblica necessità.</p>

Reati contro la Pubblica Amministrazione Libro II, Titolo I, Capo II* Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 336-356 c.p.) non espressamente richiamati dal P.N.A rilevanti per la Società

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA TIPICA
Turbata libertà degli incanti (art. 353. c.p.)	<i>“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità o agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione a quattro milioni. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà</i>	Presupposto per lo svolgimento di tale fattispecie è l'esistenza di una gara. Affinché si configuri il reato in esame, il dipendente della Società preposto alla gara (es. RUP, Commissario, ecc.) deve provocare la lesione degli ingressi che la norma penale intende tutelare. La varietà dei modi e dei momenti in cui la condotta illecita può estrinsecarsi e la collocazione in secondo piano dei profili strettamente formali della competizione non può e non deve peraltro far perdere di vista il dato essenziale per cui, ai fini dell'applicabilità della norma de qua, una procedura di gara comunque ci deve essere.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)	<i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032” La disposizione è stata aggiunta dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010 n. 136, al fine di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese.</i>	Con tale norma vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353 c.p. con la differenza che la punibilità delle stesse interviene già nella fase di definizione della strategia di gara. La Cassazione, VI sezione Penale con la recentissima sentenza n. 1 del 1 gennaio 2015, chiarisce la portata applicativa della norma in oggetto. Per la Suprema Corte, nell'area della condotta sanzionabile penalmente rientrano tutti gli atti che condizionano il “procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente”. La disposizione, quindi, “ha introdotto un nuovo reato di pericolo che, affiancando l'originario modello tipizzato dall'articolo 353 Codice penale, tende a reprimere le condotte di turbativa poste in essere antecedentemente alla pubblicazione del bando”. Condotte che in precedenza non avevano specifica rilevanza penale. La nuova norma penale punisce, quindi, chiunque con atti precisi (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti) condiziona il buon andamento del procedimento amministrativo. Il fine dell'azione illegale consiste nell'inquinamento della documentazione di gara e il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine stesso.

Alla luce di quanto previsto dal P.N.A., rilevano altresì le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Come abbiamo già precedentemente evidenziato il P.N.A. afferma "il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale -venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

Il P.N.A. con la presente definizione intende quindi precisare che la nozione di corruzione non si estende solo ai comportamenti che vanno ad integrare delle fattispecie di rilevanza penale bensì a qualsiasi comportamento che possa integrare cattivo funzionamento della P.A e che non necessariamente costituisce presupposto di un reato penale (ma anche solo disciplinare o erariale).

Il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico deve agire quindi non solo osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge ma operare altresì nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, convenienza e opportunità.

Una fondamentale distinzione dell'azione amministrativa è quella che separa l'attività discrezionale da quella vincolata; quest'ultima trova tutti gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, già prefigurati rigidamente dalla legge, di modo che l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere solo una semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella realtà, sicché il modus procedendi è quasi meccanico ed ha un esito certo.

Diversamente, quando la legge lascia all'autorità amministrativa un certo margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti della decisione da assumere (an, quid, quomodo, quando), si parla di discrezionalità amministrativa.

Si precisa che anche nei casi di uso discrezionale del potere, l'ordinamento richiede che tale potere venga utilizzato per il perseguimento di una ben precisa finalità: l'ordinamento giuridico non attribuisce all'amministrazione un indifferenziato potere di cura dell'interesse pubblico, bensì tanti poteri, ciascuno dei quali deve essere impiegato per il conseguimento di specifici obiettivi.

Nel caso in cui i poteri siano invece orientati a fini privati o siano inquinati ab externo (nel senso che non perseguono l'interesse pubblico ma interessi di singoli anche esterni alla P.A) si potrebbe concretizzare quello che il P.N.A. definisce *un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo*".

5 PRINCIPALI AREE E PROCESSI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI

La mappatura dei processi è stata svolta dalla Società tenendo conto delle quattro aree di rischio "comuni e obbligatorie", individuate dalla legge anticorruzione e dal P.N.A.. Tali aree di rischio sono, in particolare:

- a. Reclutamento del personale e conferimento incarichi di collaborazione;
- b. affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa

o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016;

- c. adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d. adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Il concetto di processo preso in considerazione è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica, per tale intendendosi l'insieme delle attività interrelate che creano valore trasformando le risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno alla Società.

Sono stati selezionati quei processi amministrativi c.d. "sensibili" in termini di rischio di commissione di reati; le aree di rischio nelle quali ricadono tali processi sono quelle individuate dal P.N.A. e dalla L.190/12.

Di seguito vengono analizzati tali processi, per ciascuna area di rischio, indicando per ciascuno di essi:

- tipologia;
- principali soggetti coinvolti;
- rischi specifici: principali modalità di realizzazione delle condotte illecite e reati configurabili;
- valutazione della consistenza di rischio.

L'analisi del rischio è stata effettuata tenendo conto della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto), per giungere alla determinazione del livello di rischio, in analogia con quanto indicato nell'allegato n. 5 del PNA.

Per meglio identificare il livello di rischio delle attività, il valore numerico ottenuto dal prodotto "probabilità x impatto" (c.d. "ranking") è stato proiettato ad un valore numerico compreso da 1 a 5 (vedi Allegato A) e corrispondente ad i seguenti livelli di rischio:

- (1) – rischio molto basso (ranking 0÷5);
- (2) – rischio basso (ranking 6÷10);
- (3) – rischio medio (ranking 11÷15);
- (4) – rischio alto (ranking 16÷20);
- (5) – rischio molto alto (ranking 21÷25).

In tal modo è stato possibile individuare quelle attività che, non in valore assoluto ma nel contesto specifico di questa Società, costituiscono maggiore rischio (medio e alto), concentrando su di esse le misure di intervento.

5.1 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Come meglio indicato nel paragrafo 2 del presente documento Veneto Innovazione S.p.a. è una Società a partecipazione pubblica totalitaria da parte della Regione Veneto.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951/2010 del 14.12.2010 ha impartito una serie di direttive in materia di razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché l'adeguamento degli assetti societari, a seguito della quale Veneto Innovazione S.p.a. ha adeguato il proprio Regolamento per la assunzione del personale e quello per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

La Regione Veneto successivamente con DGR n 258/2013 del 05.3.2013 e DGR 2101/2014 del 10.11.2014 ha deliberato ulteriori provvedimenti in tema di reclutamento del personale nelle proprie società partecipate e controllate, che sono state via via recepite da Veneto Innovazione

S.p.a.

Di seguito è rappresentata la sintesi delle risultanze del "Control Risk Assessment Processi Sensibili".

Tipologia	Principali soggetti coinvolti	Rischi specifici		
		Principali modalità di realizzazione delle condotte illecite	Reati configurabili	Valutazione rischio
Reclutament o mediante selezione del personale	Amministratore Unico ; Commissari.	<ul style="list-style-type: none"> • Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire idonei a reclutare candidati particolari; • Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione; 	<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326) 	2

Tipologia	Principali soggetti coinvolti	Rischi specifici		
		Principali modalità di realizzazione delle condotte illecite	Reati configurabili	Valutazione rischio
Conferimento di incarichi di collaborazioni e di consulenza, studio e ricerca	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore e Unico ; • Dirigente Area Amministrativa • Dirigente Area /responsabile progetto • RUP 	<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione dei collaboratori; • Sottoscrizione di contratti di consulenza, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati contro la Pubblica Amministrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	4

5.2 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

La Società è tenuta al rispetto del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) e relative linee guida.

La Società si è inoltre dotata di un Regolamento aziendale relativamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici, al di fuori delle attività connesse all'esecuzione delle opere di cui al precedente punto; al riguardo la Società è tenuta al rispetto di quanto espressamente previsto dalle direttive regionali di cui all'Allegato A della D.G.R. 354/2012 e s.m.i.

Di seguito è rappresentata la sintesi delle risultanze del "Control Risk Assessment Processi Sensibili".

Tipologia	Principali soggetti coinvolti	Rischi specifici		
		Principali modalità di realizzazione delle condotte illecite	Reati configurabili	Valutazione rischio
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico • Responsabile Unico del Procedimento; • Dirigente Area /responsabile progetto 	<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza; • Frazionamento dell'oggetto dell'affidamento per l'adozione di procedure con maggior contenuto di discrezionalità. 	<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	1
Procedura negoziata diretta (0-40.000)	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico • Responsabile Unico del Procedimento; • Dirigente Area /responsabile progetto 	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione di fornitori privi dei requisiti prescritti dalla legge • Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 	<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 -quater c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	4

Tipologia	Principali soggetti coinvolti	Rischi specifici		
		Principali modalità di realizzazione delle condotte illecite	Reati configurabili	Valutazione rischio
Procedura negoziata senza bando di gara (40.000-150.000)	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico • Responsabile Unico del Procedimento; • Dirigente Area /responsabile progetto • Commissari 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge • Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione dei fornitori • Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti idonei a favorire un'impresa • Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa • Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni 	<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) • Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326) <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuto di atti d'ufficio. • Omissione (art. 328 c.p.) • Turbata libertà degli incanti (art. 353. c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 - bis c.p.) 	3

Tipologia	Principali soggetti coinvolti	Rischi specifici		
		Principali modalità di realizzazione delle condotte illecite	Reati configurabili	Valutazione rischio
Procedura negoziata con pubblicazione e del bando di gara (150.000-1.000.000)	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico • Responsabile Unico del Procedimento; • Dirigente Area /responsabile progetto • Commissari 	<ul style="list-style-type: none"> • Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio del modello procedurale • Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione dei fornitori • Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti idonei a favorire un'impresa • Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa • Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario • Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni 	<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) • Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326) <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuto di atti d'ufficio. • Omissione (art. 328 c.p.) • Turbata libertà degli incanti (art. 353. c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 - bis c.p.) 	1

Tipologia	Principali soggetti coinvolti	Rischi specifici		
		Principali modalità di realizzazione delle condotte illecite	Reati configurabili	Valutazione rischio
Varianti in corso di esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico • Responsabile Unico del Procedimento; • Dirigente Area /responsabile progetto 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni • Uso distorto della disciplina delle varianti, in tutto o in parte, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati contro la Pubblica Amministrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità • Istigazione alla corruzione (art. 322) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	1
Risoluzioni extragiudiziali per inadempimenti o per la risoluzione delle riserve poste dall'Appaltatore	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico • Responsabile Unico del Procedimento; • Dirigente Area /responsabile progetto 	<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento delle riserve poste dall'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto per consentire di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni • Uso distorto della disciplina di risoluzione extragiudiziale, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare 	<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità • Istigazione alla 	1

5.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

Tra le attività svolte dalla Società, le seguenti comportano l'adozione di provvedimenti che possono avere un impatto ampliativo della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
- gestione dei contributi erogati e gestione delle risorse finanziarie;

Di seguito è rappresentata la sintesi delle risultanze del "Control Risk Assessment Processi Sensibili".

Tipologia	Principali soggetti coinvolti	Rischi specifici		
		Principali modalità di realizzazione delle condotte illecite	Reati configurabili	Valutazione rischio
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico; • Responsabile Unico del Procedimento; • Responsabile dell'area 	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di provvedimenti compiacenti; • Indurre il funzionario pubblico a favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio personale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	2
Gestione dei contributi erogati e gestione delle risorse finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico; • Responsabile Unico del Procedimento; • Responsabile dell'area 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare le disponibilità finanziarie per conseguire indebiti vantaggi o interessi; • Riconoscere rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le 	<ul style="list-style-type: none"> • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario 	2

Tipologia	Principali soggetti coinvolti	Rischi specifici		
		Principali modalità di realizzazione delle condotte illecite	Reati configurabili	Valutazione rischio
		quali perpetrare reati contro la Pubblica Amministrazione.	ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	

5.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

Tra le attività svolte dalla Società, le seguenti comportano l'adozione di provvedimenti che possono avere un impatto ampliativo della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto ed immediato:

- Esame delle istanze di Concessione di contributi da parte della PA;

Di seguito è rappresentata la sintesi delle risultanze del "Control Risk Assessment Processi Sensibili".

Tipologia	Principali soggetti coinvolti	Rischi specifici		
		Principali modalità di realizzazione	Reati configurabili	Valutazione rischio
Esame delle istanze di Concessione e di contributi da parte della PA	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico; • Responsabile Unico del Procedimento; • Responsabile dell'area Istruttore 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposte di Riconoscimento indebito di contributi non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Concussione(art.3 17 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità • Istigazione alla corruzione(art.322 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326) • Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) <p>I reati di cui sopra possono essere commessi in concorso con l'Amministrazione pubblica richiedente</p>	2

6 PRESIDI ESISTENTI E MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Ai sensi dell'Allegato 1 al P.N.A., all'esito del processo di gestione del rischio si apre la fase di trattamento del rischio, che consiste nell'individuazione e valutazione delle misure da predisporre per neutralizzare o ridurre i rischi di fenomeni corruttivi.

Tali misure possono essere distinte in:

- ulteriori
- obbligatorie
- trasversali

Vengono di seguito descritte le misure che la Società adotterà per ridurre il rischio di fenomeni corruttivi, con indicazione di:

- presidi adottati (sistemi di controllo interno della Società);
- misure da adottare;
- responsabili e tempistiche di adozione.

6.1 MISURE ULTERIORI

Le misure ulteriori sono misure specifiche, strettamente legate agli esiti del processo di gestione del rischio e finalizzate a ridurre il rischio di fenomeni corruttivi nell'ambito dei singoli processi sensibili sopra analizzati.

L'inserimento nel presente Piano di tali misure ne rende obbligatorio il rispetto da parte della Società.

Di seguito è rappresentata la sintesi delle risultanze del "Control Risk Assessment".

6.1.1 RECLUTAMENTO E DEL PERSONALE

Processo sensibile	Presidi adottati	Misure da adottare	Responsabili adozione
Reclutamento mediante selezione del personale	La Società rispetta puntualmente le normative vigenti in materia di assunzione del personale. In particolare è stato adottato un Regolamento aziendale di riferimento pubblicato nel proprio sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".	Non si ravvede la necessità di integrare i presidi adottati. Nello svolgimento delle attività di reclutamento del personale, la Società potrà avvalersi del supporto di figure terze specializzate in tema di lavoro. La Società provvederà ad aggiornare i propri comportamenti con evidenza formale al variare della normativa di riferimento.	Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di selezione e reclutamento del personale è individuato nell'Amministratore Unico.

Processo sensibile	Presidi adottati	Misure da adottare	Responsabili adozione
Conferimento di incarichi di collaborazioni e di consulenza, studio e ricerca	La Società rispetta le direttive della Regione Veneto in materia di incarichi di collaborazione di consulenza, studio e ricerca e il Regolamento aziendale adottato, disponibile nel proprio sito web istituzionale.	Con cadenza annuale verranno verificati il 10% (arrotondato per difetto) degli incarichi, scelti a campione, per la verifica del rispetto del Regolamento adottato.	Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di conferimento di incarichi di collaborazione è individuato nell'Amministratore Unico.

6.1.2 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Processo sensibile	Presidi adottati	Misure da adottare	Responsabile adozione
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	La Società per l'individuazione dell'oggetto dell'affidamento rispetta i principi contenuti nel Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/216), e nella D.G.R. 2101/2014.	Non si ravvede la necessità di integrare i presidi adottati.	Il responsabile per la definizione dell'oggetto dell'affidamento è individuato nel Responsabile del
Procedura negoziata diretta	La Società individua in via diretta il soggetto a cui affidare lavori, servizi, forniture e servizi, di importo inferiore a € 40.000, nei casi stabiliti dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) e in accordo con il Regolamento interno.	Con cadenza annuale verranno verificati il 10% (arrotondato per difetto) degli incarichi, scelti a campione, per la verifica del rispetto delle norme adottate da questa Società.	Il responsabile per l'attuazione delle misure da adottare è individuato nel Responsabile del Procedimento e nell'Amministratore Unico e nel responsabile d'area
Procedura negoziata senza bando di gara	Per importi superiori ai 40.000, fino alla concorrenza della soglia comunitaria di € 150.000, gli acquisti di servizi e forniture, vengono effettuati secondo le soglie individuate nel Regolamento aziendale, ed in rispetto a quanto previsto dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).	Si prevede una rotazione dei potenziali operatori economici da coinvolgere nella selezione.	Il responsabile per l'attuazione delle misure da adottare è individuato nel Responsabile del Procedimento e

Processo sensibile	Presidi adottati	Misure da adottare	Responsabile adozione
			nell'Amministratore Unico e nel responsabile d'area
Procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara / avviso di manifestazione di interesse	La Società provvede all'affidamento di lavori/servizi/forniture/ servizi all'architettura e all'ingegneria mediante procedura negoziata previo pubblicazione del bando di gara / avviso di manifestazione di interesse nei casi previsti dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).	Non si ravvede la necessità di integrare i presidi adottati.	Il responsabile per l'attuazione delle misure da adottare individuato nel Responsabile del Procedimento e nell'Amministratore Unico e nel responsabile d'area
Varianti in corso di esecuzione	Le varianti in corso di esecuzione di un contratto sono ammesse nei limiti previsti dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), sentito il progettista e direttore dei lavori i quali nella propria relazione al Responsabile del Procedimento danno evidenza del rispetto dei requisiti di legge,	Non si ravvede la necessità di integrare i presidi adottati	Il responsabile del processo è individuato nella figura del Responsabile del Procedimento.
Risoluzioni extragiudiziali per inadempimenti o per la risoluzione delle riserve poste dall'Appaltatore	La Società provvede alla risoluzione extragiudiziale delle controversie nei casi previsti dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).	Non si ravvede la necessità di integrare i presidi adottati	I responsabili del processo sono individuati nella figura del Responsabile del Procedimento, dall'Amministratore Unico.

6.1.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

<i>Processo sensibile</i>	Presidi adottati	Misure da adottare	Responsabile adozione
Gestione del contenzioso amministrativo, tributario, civile e penale, anche tramite soggetti terzi	La Società per la gestione del contenzioso si avvale di soggetti terzi. Per quanto attiene ai patrocinii legali di volta in volta il Rappresentante Legale della Società da mandato agli avvocati con professionalità specifica nella materia da trattare.	Non si ravvede la necessità di integrare i presidi adottati.	Il responsabile del processo è individuato nella figura dell'Amministratore Unico
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici	Per la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici la Società fa riferimento a quanto disposto dal proprio Codice Etico adottato disponibile nel sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e dalle procedure aziendali.	Non si ravvede la necessità di integrare i presidi adottati.	I responsabili del processo sono individuati in tutto il personale sia dirigenziale che dipendente che collaboratori
Gestione dei contributi erogati e gestione delle risorse finanziarie	La Società per la gestione dei contributi erogati e la gestione delle risorse finanziarie fa riferimento a quanto disposto dal proprio Codice Etico adottato disponibile nel sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e dalle procedure aziendali	Non si ravvede la necessità di integrare i presidi adottati.	I responsabili del processo sono individuati nella figura del Responsabile del Procedimento e dell'Amministratore Unico e dai responsabili d'Area

6.1.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

Processo sensibile	Presidi adottati	Misure da adottare	Responsabile adozione
Esame delle istanze di Concessione di contributi da parte della PA	La Società predispone proposte di concessione di contributi ad altre Amministrazioni pubbliche o imprese in forza di apposite convenzioni con le strutture regionali che gestiscono l'erogazione del contributo.	Non si ravvede la necessità di integrare i presidi adottati.	I responsabili del processo sono individuati nella figura del Responsabile del Procedimento e dell'Amministratore Unico e dai responsabili d'Area

6.2 MISURE OBBLIGATORIE

Le misure obbligatorie consistono in azioni e misure generali, finalizzate alla prevenzione della corruzione, che la Società è tenuta ad adottare in quanto previste direttamente dalla legge e dal P.N.A..

Al fine di agevolare le attività del Responsabile dell'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione nella predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/12, nella trattazione delle suddette misure la Società si è attenuta all'ordine previsto dalla "Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione", disponibile sul sito istituzionale dell'A.N.A.C..

Rispetto alle misure indicate nella suddetta scheda, inoltre, la Società ha previsto altresì le ulteriori misure relative, rispettivamente, all'astensione in caso di conflitti di interesse e alle azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, previste come obbligatorie dal P.N.A.

6.2.1 TRASPARENZA

❖ Presidi adottati

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La disciplina sulla trasparenza introdotta dalla L.190/12 è stata implementata dal D.Lgs.33/13, il cui ambito di applicazione soggettivo è stato ampliato con il D.L.90/14, convertito in L.114/14 e dal Dlgs. 25/2016

Ai sensi del nuovo art. 11 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 33/13, in particolare: *"la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: [...] limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico [...] ossia alle società [...] che esercitano funzioni amministrative,"*

In adempimento alle suddette disposizioni ed alla più recente determinazione n. 8 dell'ANAC del 17.6.2015, la Società ha adottato, contestualmente al presente Piano anticorruzione, il Programma per la Trasparenza e l'Integrità (triennio 2016 – 2018), che prevede specifici obblighi di pubblicazione dei dati e l'implementazione dei flussi

informativi necessari a reperire gli stessi.

Si evidenzia che nello stesso documento la Società ha dato attuazione a quanto previsto in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi per i dirigenti e gli Amministratori di cui al D.Lgs 39/2013.

La Società ha provveduto ad istituire sul proprio sito web un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al quale si rinvia espressamente per il dettaglio dei contenuti.

❖ Misure da adottare

La Società provvederà a:

- aggiornare la pubblicazione dei dati sulla sezione del proprio sito web "Amministrazione Trasparente", anche alla luce di quanto prescritto nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- aggiornare il Programma per la Trasparenza e l'Integrità in occasione di ogni normativa sopravvenuta nonché di modifica del presente Piano.

❖ Responsabile adozione

Ferme restando le specifiche responsabilità previste dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità in capo all'Amministratore Unico, il responsabile per l'attuazione delle misure relative alla trasparenza è individuato nel Responsabile per la Trasparenza.

Il responsabile è tenuto a garantire l'attuazione delle misure relative alla trasparenza entro i termini prestabiliti, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio.

6.2.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

❖ Presidi adottati

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

A tal fine il P.N.A. ha previsto la necessità di un'adeguata programmazione di specifici percorsi di formazione, strutturati su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio.

Tali percorsi formativi integrano quelli previsti dall'Organismo di Vigilanza della Società per la conoscenza del Modello di organizzazione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.

❖ Misure da adottare

La Società, alla luce di quanto previsto dal P.N.A., su indicazione del Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione provvederà all'elaborazione di un Programma di Formazione in materia di prevenzione della corruzione, di concerto con l'Organismo di vigilanza, entro il 30.06.2017. Dovranno essere garantite adeguate risorse finanziarie per tale tema.

❖ Responsabile adozione

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di formazione è individuato nel Responsabile dell'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

6.2.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE

❖ Presidi adottati

Il P.N.A. individua quale misura obbligatoria la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, facendo salvi, tuttavia, i casi di motivato impedimento connesso alle caratteristiche organizzative dell'ente.

A tal fine si rileva che la Società è composta da 12 unità di personale di cui:

n. 3 Dirigenti;

n. 1 Quadro.

n. 8 Impiegati

Tenuto conto della necessità di garantire che le attività siano svolte da soggetti dotati di adeguata competenza e preso atto dell'assetto organizzativo come definito anche in termini numerici, non risulta attualmente possibile applicare la suddetta misura alla Società.

❖ Misure da adottare

Non essendo attualmente possibile effettuare la rotazione del personale nell'ambito della Società, la medesima vi provvederà solo in caso di modifiche all'assetto organizzativo interno tali da rendere attuabile tale rotazione.

❖ Responsabile adozione

La Società provvederà ad attuare le misure in materia di rotazione del personale solo in caso di modifiche all'assetto organizzativo interno tali da rendere attuabile tale rotazione.

6.2.4 INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI

❖ Presidi adottati

Il D.Lgs. 39/13, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato tra l'altro le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere a tutti i soggetti titolari di incarichi dirigenziali o assimilati presso la medesima un'apposita dichiarazione relativa alle ipotesi di inconferibilità e, successivamente, la pubblica sul proprio sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

❖ Misure da adottare

La Società provvederà a garantire l'aggiornamento della pubblicazione dei dati in argomento in occasione di ogni nuovo incarico, dirigenziale o assimilato, conferito, con le modalità previste dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nonché a svolgere controlli periodici su quanto dichiarato.

❖ Responsabile adozione

Il Responsabile per tale processo è il Responsabile per la Trasparenza ed Integrità coadiuvato dall'Amministratore Unico e dai relativi funzionari che materialmente effettuano la pubblicazione tempestiva dei dati.

6.2.5 INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI

❖ Presidi adottati

Il D.Lgs. 39/13, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato tra l'altro le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilate.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere a tutti i soggetti titolari di incarichi dirigenziali o assimilati presso la medesima un'apposita dichiarazione relativa alle ipotesi di incompatibilità e, successivamente, la pubblica sul proprio sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

❖ Misure da adottare

La Società provvederà a garantire l'aggiornamento della pubblicazione dei dati in argomento in occasione di ogni nuovo incarico, dirigenziale o assimilato, conferito, con le modalità previste dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nonché a svolgere controlli periodici su quanto dichiarato.

❖ Responsabile adozione

Il Responsabile per tale processo è il Responsabile per la Trasparenza ed Integrità coadiuvato dall'Amministratore Unico e dai relativi funzionari che materialmente effettuano la pubblicazione tempestiva dei dati.

6.2.6 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI AI DIPENDENTI

❖ Presidi adottati

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di un soggetto può creare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Anche al fine di evitare il verificarsi delle suddette situazioni, la Società si è dotata del "Codice Etico e di Comportamento".

Il dipendente, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, non deve assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli della Società e, comunque, non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti l'ufficio.

Per le finalità di cui ai precedenti commi il dipendente, onde consentire la valutazione di eventuali incompatibilità, informa il superiore gerarchico di attività ed incarichi a lui proposti ai fini dell'attivazione delle necessarie procedure di autorizzazione.

❖ Misure da adottare

Non si ritiene di adottare ulteriori misure integrative rispetto al Codice Etico e di Comportamento già adottato.

❖ Responsabile adozione

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti è individuato nell' Amministratore Unico.

6.2.7 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (c.d. whistleblowing)

❖ Presidi adottati

Conformemente alle procedure già stabilite nel Modello organizzativo della Società per i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, i dipendenti che abbiano notizia di potenziali condotte illecite compiute nell'ambito della Società sono obbligati a darne segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

A mezzo posta all'indirizzo: Organismo di Vigilanza - Veneto Innovazione S.p.a.,
Via Ca'Marcello, 67/D - 30172

Mestre-Venezia. a mezzo e-mail all'indirizzo: odv@venetoinnovazione.it

A norma degli artt. 361 e 362 del Codice Penale, inoltre, i dipendenti della Società che acquisiscano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono tenuti a denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a questa abbia l'obbligo di riferirne, i reati di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Al fine di favorire l'emersione delle situazioni di illecito di cui sopra, si rende opportuna l'introduzione all'interno della Società di specifiche misure a tutela dei dipendenti che segnalino illeciti, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 54 - bis, del D.Lgs. 165/01,

rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), che ha affermato i seguenti principi:

- tutela dell'anonimato;
- divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione per le ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del medesimo articolo.

❖ Misure da adottare

Non si ritiene di adottare ulteriori misure, rispetto a quelle già identificate nel Modello 231 adottato da questa Società.

❖ Responsabile adozione

Il responsabile per l'attuazione delle misure volte alla tutela del dipendente che segnala illeciti è individuato nell'Organismo di Vigilanza.

6.2.8 CODICE DI COMPORTAMENTO

❖ Presidi adottati

Lo strumento del Codice di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizza le attività della Società.

La Società si è dotata di un Codice Etico e di Comportamento.

❖ Misure da adottare

- ❖ Non si ritiene di adottare ulteriori misure, rispetto a quelle già identificate nel Modello 231 adottato da questa Società. Aggiornamento del codice in relazione alla variazione della normativa di riferimento

❖ Responsabile adozione

L'Amministratore Unico o suo delegato, vigila sull'applicazione del Codice Etico e di Comportamento. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica annualmente il livello di attuazione del Codice.

6.2.9 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTI DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

❖ Presidi adottati

Il nuovo art. 35-bis, inserito nell'ambito del D.lgs. n. 165 del 2001, pone alcune condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede quale condizione ostativa l'avvenuta condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Tale disposizione ha lo scopo di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, dovuti

all'eventuale recidiva dei soggetti condannati.

❖ Misure da adottare

Non si ritiene di adottare ulteriori misure integrative rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti.

❖ Responsabile adozione

Il responsabile per le misure in materia di verifica sulle condanne penali per delitti contro la P.A. è individuato nel Responsabile Anticorruzione coadiuvato dall'Amministratore Unico.

6.2.10 PATTI DI INTEGRITÀ

❖ Presidi adottati

I patti di integrità costituiscono un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori partecipanti alle gare di appalto.

Tali patti, dovrebbero pertanto essere configurati dalle stazioni appaltanti come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

A tal fine, come chiarito anche dall'AVCP (ora A.N.A.C.) nella Determinazione n. 4 del 2012, ogni stazione appaltante può inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito una clausola di salvaguardia tale per cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

❖ Misure da adottare

La Società provvederà ad inserire tra la documentazione predisposta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, qualora possibile e compatibile con la tipologia di affidamento, apposite clausole che dovranno essere sottoscritte da tutti i partecipanti alle gare di appalto.

❖ Responsabile adozione

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di patti di integrità è individuato nell'Amministratore Unico.

6.2.11 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE

❖ Presidi adottati

L'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 - bis della L. n. 241 del 1990, il quale ha imposto una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse.

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Anche l'art. 6 del D.P.R. 62/13 ha previsto l'obbligo di astensione in presenza di specifiche

ipotesi di conflitto di interesse.

❖ Misure da adottare

Non si ritiene di adottare ulteriori misure integrative rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti.

❖ Responsabile adozione

Il responsabile per l'attuazione delle misure sopra indicate è individuato nel Responsabile della attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione coadiuvato dall'Amministratore Unico.

6.2.12 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

❖ Presidi adottati

Uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è costituito dal rilievo dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi, rispetto al quale assumono particolare rilevanza le azioni di sensibilizzazione verso l'utenza e i cittadini.

Una prima azione in tal senso, in particolare, consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.P.C. e alle connesse misure.

A tal fine, la Società pubblica sul proprio sito web il "Piano anticorruzione", il "Programma per la Trasparenza e l'Integrità", nonché la relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

❖ Misure da adottare

Non si ritiene di adottare ulteriori misure integrative rispetto ai presidi adottati.

❖ Responsabili e tempistiche di adozione

Il responsabile per l'attuazione dei presidi già adottati è individuato nel Responsabile della attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione coadiuvato dall'amministratore unico della società.

6.3 MISURE TRASVERSALI

Oltre alle misure obbligatorie e a quelle ulteriori, il P.N.A. ha previsto l'inserimento nei Piani di Prevenzione della Corruzione delle c.d. misure trasversali, applicabili ad ogni processo della Società.

Di seguito vengono dettagliate le misure trasversali che la Società provvederà ad attuare.

6.3.1 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

❖ Presidi adottati

Come previsto dal P.N.A., l'informatizzazione dei processi dovrebbe consentire, per tutte le attività della Società, la tracciabilità dei processi con l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase.

A tal fine la Società si è dotata di procedure operative supportate dai mezzi informatici a

disposizione per l'archiviazione delle informazioni. Con particolare riferimento alla:

- dei documenti in arrivo e in partenza mediante protocollo;
- degli ordini emessi riferiti a qualsiasi tipologia di acquisto e/o affidamento che comporti un impegno di spesa;
- dei Codici identificativi di gara;
- dei Documenti Unici di Regolarità contributiva;
- contabilizzazione industriale di costi per commessa;
- dei pagamenti effettuati.

❖ Misure da adottare

La Società provvederà a garantire una maggiore informatizzazione dei processi, estendendo ulteriormente l'utilizzo di cartelle condivise e migliorando i sistemi di archiviazione dei documenti in particolare in formato digitale.

❖ Responsabili e tempistiche di adozione

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di informatizzazione dei processi è individuato nel Vice Direttore in quanto responsabile dell'ICT della società.

6.3.2 ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI E IL RIUTILIZZO DEI DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI

❖ Presidi adottati

L'accesso telematico e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti consentono l'apertura della Società verso l'esterno e, di conseguenza, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

A norma dell'art.1, comma 30, della L.190/12 le Amministrazioni pubbliche, comprese le Società controllate come Veneto Innovazione S.p.a., hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

I procedimenti accessibili riguardano i concorsi per il personale, le gare d'appalto per lavori, servizi e forniture e l'elenco di operatori economici.

Attraverso le pubblicazioni nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente", la Società ha provveduto a rendere facilmente accessibili e riutilizzabili le informazioni ivi contenute. La Società ha inoltre provveduto a mettere a disposizione l'indirizzo di posta elettronica e quello di posta certificata quale strumento per l'esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati, dandone evidenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web.

❖ Misure da adottare

Non si ritiene di adottare ulteriori misure integrative rispetto ai presidi adottati.

❖ Responsabili e tempistiche di adozione

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti è individuato nel Responsabile della Trasparenza.

6.3.3 MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

❖ Presidi adottati

Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali fa emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

La Società attualmente provvede a rispettare i termini procedimentali .

Misure da adottare

La Società provvederà ad aggiornare le procedure interne qualora necessario.

❖ Responsabili e tempistiche di adozione

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali è individuato nell' Amministratore Unico.

7 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Società provvederà all'aggiornamento del presente Piano di Prevenzione della Corruzione nei seguenti casi:

- approvazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della L.190/12;
- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti e nuovi indirizzi o direttive dell'A.N.A.C.;
- disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività della Società;
- nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- aggiornamento del Modello di prevenzione dei reati, adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- adozione di nuovi regolamenti aziendali.

La Società, su indicazione del Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, svolgerà attività di audit e monitoraggio sull'adozione delle misure previste dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione, con cadenza almeno annuale e comunque con tempistiche idonee a garantire la predisposizione e la pubblicazione della relazione del Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, rispettivamente, nel termine indicato dall'art. 1, comma 14, della L.190/2012.

L'elaborazione della proposta di aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e il coordinamento delle relative attività di audit e monitoraggio spettano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale potrà avvalersi del supporto dell'Organismo di Vigilanza; il RPC dovrà in ogni caso tenere costantemente aggiornato il Consiglio di Amministrazione.

Ogni aggiornamento del presente Piano sarà oggetto di approvazione da parte dell'Amministratore Unico.

ALLEGATO "A"

Descrizione	RISCHIO 0-nessuna probabilità 5- altamente	IMPATTO 0-nessun impatto 5- superiore	RANKING Rischio x Impatto	Valutazione rischio 1-rischio molto basso 5-rischio molto alto
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE				
Reclutamento mediante selezione del personale	3,0	2,0	6	2
Conferimento di incarichi di collaborazione di consulenza, studio e ricerca	4,0	4,0	16	4
AFFIDAMENTO LAVORI , SERVIZI E FORNITURE				
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2,0	2,0	4	1
Procedura negoziata diretta (0-40.000)	4,0	4,0	16	4
Procedura negoziata senza bando di gara (40.000-150.000)	3,0	4,0	12	3
Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara o mediante avvisi di manifestazione di interesse (150.000-1.000.000)	1,0	3,0	3	1
Varianti in corso di esecuzione	2,0	2,0	4	1
Risoluzioni extragiudiziali per inadempimenti o per la risoluzione delle riserve poste dall'Appaltatore	2,0	2,0	4	1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DI RETTO ED IMMEDIATO				
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici	2,0	3,0	6	2
Gestione dei contributi erogati e gestione delle risorse finanziarie	2,0	3,0	6	2
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DI RETTO ED IMMEDIATO				
Esame delle istanze di concessione di contributi da parte della PA	2,0	4,0	8	2